



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) GRECO	Presidente
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CAPPIELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CHERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - CHERTI STEFANO

Seduta del 08/06/2021

FATTO

1) In data 20/12/2016 parte ricorrente stipulava con l'intermediario resistente un contratto di finanziamento dell'importo di € 11.178,00, da restituire in 72 rate mensili da 220,00 euro (il contratto recava un TAN del 11,73%, un TAEG del 14,44%). La parte afferma che il TEG del rapporto sia superiore rispetto al tasso soglia a causa della mancata inclusione del costo della polizza CPI.

2) Sostiene, infatti, che la polizza era accessoria al finanziamento sulla base dei seguenti elementi:

a) la sottoscrizione da parte del ricorrente del modulo di adesione alla sopraccennata polizza è stata contestuale all'erogazione del prestito.

b) la durata del programma assicurativo è coincidente con quella del finanziamento.

c) la prevista copertura assicurativa, sebbene non preveda un indennizzo parametrato al debito residuo del finanziamento al momento dell'avveramento del rischio, svolge, comunque, una funzione di protezione, sia pure non totale e non esclusiva del credito, giacché essa contempla, tra le diverse garanzie offerte, il rischio "decesso" a seguito di malattia o infortunio, il rischio "inabilità temporanea al lavoro" ed il rischio "perdita involontaria di impiego", che, per loro stessa natura, sono destinate ad incidere sulla solvibilità del debito finanziato.

d) il premio assicurativo è stato incorporato, *ab origine*, nel saldo su cui sarebbero, poi, maturati gli interessi corrispettivi.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

3) Considerando l'importo della polizza, il TEG effettivo è pari al 17,87 % rispetto ad un tasso soglia del 17,15 %; nel calcolo del TEG, infine, vanno inclusi anche le commissioni di istruttoria e le spese di incasso rata.

4) L'intermediario, costituendosi, ha dichiarato che Istruzioni Usura emanate dalla Banca d'Italia nell'agosto 2009, efficaci dal primo gennaio 2010 e *ratione temporis* vigenti, non risultano applicabili al contratto controverso. Esse infatti prevedono che siano incluse nel calcolo del TEG *“le spese per assicurazioni e garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore (ad es. polizza per furto o incendio sui beni concessi in leasing o in ipoteca), se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte”*.

5) Diversamente da quanto richiesto da tali Istruzioni, la polizza Credit Protection Insurance che accompagna il Contratto, benché contestuale alla stipula dello stesso, non è in realtà finalizzata a garantire il rimborso del credito. Infatti il beneficiario esclusivo della copertura assicurativa era il solo ricorrente, il quale avrebbe potuto disporre della somma eventualmente versatagli a titolo di indennizzo a propria assoluta discrezione, per la finalità ritenuta più opportuna e senza il benché minimo vincolo di destinazione.

6) La conclusione sopra raggiunta risulta confermata dalle Risposte ai quesiti pervenuti in materia di rilevazione dei TEG ai sensi della legge sull'usura, fornite nel novembre 2010 dalla Banca d'Italia, nella parte in cui, a fronte della domanda *“È corretto escludere le polizze assicurative non obbligatorie stipulate contestualmente alla concessione del finanziamento, nei casi in cui il soggetto finanziato sia l'unico beneficiario (es.: polizze sanitarie, incendio e furto, polizze a tutela degli acquisti e prelievi effettuati con carta di credito). L'Istituto Centrale ha precisato “Sì, i contratti assicurativi non obbligatori, che non soddisfano i punti 1. e 2. di cui sopra, non rilevano ai fini del calcolo del TEG se il soggetto finanziato è l'unico beneficiario della polizza”*.

7) Peraltro, anche ove si volesse comprendere nel calcolo del TEG quanto trattenuto dall'intermediario resistente per il collocamento della polizza - *«così come indicato nel modulo di adesione della polizza [...] e secondo quanto previsto dalle FAQ pubblicate in agosto del 2009 valide per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2010 in cui Banca d'Italia precisa (C4, Trattamento degli oneri e delle spese nel calcolo del TEG)»* - il TEG ricalcolato sarebbe comunque inferiore al tasso soglia;

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto l'usurarietà genetica di un prestito personale e la conseguente applicabilità della sanzione civilistica della non debenza degli interessi, di cui all'art. 1815, comma 2, c.c., dei quali parte ricorrente chiede l'integrale restituzione, unitamente ai costi accessori (spese assicurative e altri oneri). Chiede inoltre il rimborso delle spese di assistenza professionale.

Si osserva preliminarmente che il contratto per cui è controversia è stato stipulato nell'ottobre 2011.

Secondo le Istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi emanate nell'agosto 2009, applicabili al caso di specie, nel calcolo del TEG devono essere incluse (par. C4. *“Trattamento degli oneri e delle spese nel calcolo del TEG”*): *“le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore (ad es. polizze per furto e incendio sui beni concessi in leasing o in ipoteca), se la conclusione del contratto avente ad*



oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente.”

In materia è intervenuto il Collegio di coordinamento, con la decisione n. 250 del 9 gennaio 2018, secondo la quale tra finanziamento e polizza assicurativa non è necessario che sussista una relazione di interdipendenza necessaria, bensì il “collegamento”, inteso nel significato giuridico e con le conseguenze previsti dall’art. 644, comma 5, c.p., che deve essere provato da chi ha interesse a farlo accertare (e cioè il mutuatario). Tuttavia, ogni qual volta in sede di erogazione di un finanziamento viene stipulata una polizza assicurativa, la riscontrata “contestualità” dà luogo a una presunzione *iuris tantum* di “collegamento”, che può essere vinta dando prova della totale assenza di “funzionalità” della polizza a garantire la restituzione del finanziamento, e dunque provando che il mutuo ha rappresentato soltanto l’occasione per offrire al cliente prodotti assicurativi diversi (ad esempio: polizza auto, polizza furto, polizza spese mediche, ecc.), ovvero provando che la polizza non era stata richiesta e neppure offerta dall’intermediario, ma resa disponibile direttamente dal soggetto finanziato o da questi unilateralmente voluta.

Alla luce dell’illustrata impostazione, il Collegio di coordinamento, con la decisione n. 250 del 9 gennaio 2018, ha ritenuto condivisibile il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 8806 del 5 aprile 2017 e cioè che «*In relazione alla ricomprensione di una spesa di assicurazione nell’ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell’eventuale usurarietà di un contratto di credito, è necessario e sufficiente che la detta spesa risulti collegata all’operazione di credito. La sussistenza del collegamento, se può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa e l’erogazione*».

La polizza in questione è stata stipulata a copertura del rischio “decesso” a seguito di malattia o infortunio, del rischio “inabilità temporanea al lavoro” e del rischio “perdita involontaria di impiego”.

Come risulta dalla documentazione in atti la polizza è stata stipulata contestualmente al contratto di finanziamento.

L’intermediario resistente argomenta in merito alla non funzionalità della copertura assicurativa all’erogazione del credito, come dimostrerebbe l’insussistente parametrizzazione al debito residuo dell’indennizzo previsto, nonché alla non obbligatorietà della copertura assicurativa, richiamando, in tale ottica, gli indici individuati al riguardo dalla decisione del Collegio di coordinamento n. 16291 del 26.7.2018.

Peraltro l’obbligatorietà o meno della polizza in questione non è necessariamente determinante ai fini della valutazione di usurarietà del finanziamento, essendo invece sufficiente avere riguardo al collegamento della copertura assicurativa all’operazione creditizia, circostanza che sussiste nel caso di specie, come del resto accertato anche nella succitata decisione n. 250/2018, ove il Collegio di coordinamento ha ritenuto doversi includere nel computo del TEG il costo di una polizza analoga a quella di cui al presente ricorso.

Si ritiene pertanto che l’intermediario non abbia fornito prova di segno contrario alla sussistenza di un collegamento fra polizza e finanziamento,

Ciò posto, il TEG del prestito di cui trattasi risulta pari al 18,622% e quindi superiore al tasso soglia (17,150%) in vigore nel quarto trimestre 2016 per la categoria “Crediti personali”.

Il ricorrente chiede la restituzione delle somme indebitamente percepite a titolo di interessi, commissioni e spese. Con la decisione n. 12830 dell’8 giugno 2018 il Collegio di coordinamento ha chiarito che “(...) *Una volta verificato il superamento del tasso soglia*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

rilevante ai fini dell'usura genetica, in virtù della corretta interpretazione del secondo comma dell'art. 1815 cod. civ. – letto in connessione con il quarto comma dell'art. 644 cod. pen. – che sancisce la nullità della clausola, restano colpiti non solo gli interessi propriamente intesi, ma tutti gli oneri e le spese inclusi nel calcolo del TEG, compresi i premi assicurativi, escluse imposte e tasse, che, pertanto, debbono essere restituiti al mutuatario (...). L'intermediario resistente deve pertanto provvedere alla restituzione delle somme percepite a titolo di interessi, del costo del premio assicurativo e degli altri oneri accessori, tenuto conto di quanto già rimborsato in sede di estinzione anticipata.

La parte chiede inoltre la rifusione delle spese di assistenza professionale quantificate in euro 250,00; tuttavia non risulta allegata alcuna nota spese del rappresentante legale, né la ricorrente ha fornito prova di aver effettivamente corrisposto detta somma al proprio procuratore (dunque la domanda, priva di prova, deve essere respinta).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accerta il superamento del tasso soglia e per l'effetto dispone che l'intermediario restituisca interessi ed oneri percepiti e ricalcoli il piano di ammortamento sulla base della restituzione del solo capitale. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FERNANDO GRECO